



# FEDERAZIONE TICINESE DI CALCIO

Via Campagna  
Casella Postale 965  
6512 Giubiasco

Tel. 091.857.01.31  
Fax 091.857.01.55  
e-mail: ftc@football.ch

## Sezione Arbitrale FTC

### Regolamento disciplinare

edizione giugno 2011

## 1. Principi e misure disciplinari

### 1.1. Basi legali<sup>1</sup>

- Statuti ASF (art. 63.5.2) (artt. 63 e 64)
- Statuti FTC (art. 13)
- Regolamento della Sezione arbitrale FTC (ed. 2011)
- Regolamento ASF per arbitri e arbitri-assistenti (RAAS, ed. 2001)
- Regolamento ASF per istruttori e ispettori degli arbitri (RIIA, ed. 2001)

### 1.2. Principi generali

<sup>1</sup> I criteri fondamentali che stanno alla base di ogni decisione nei confronti di un arbitro<sup>2</sup> sono:

- a* Disponibilità
- b* Professionalità

<sup>2</sup> La disponibilità di un arbitro è fissata dalle esigenze minime per ogni stagione alle quali egli deve attenersi (numero di partite, partecipazione ai corsi obbligatori). Queste esigenze sono indicate dalla DSA e avallate dal Comitato FTC all'inizio di ogni stagione.

<sup>3</sup> La disponibilità di un istruttore-ispettore è regolata dal rispettivo Regolamento e consiste nel rispetto delle esigenze minime per ogni stagione quanto a partecipazione allo svolgimento dei corsi d'istruzione ed all'impiego nelle ispezioni, secondo le direttive dei rispettivi dicasteri.

<sup>4</sup> La professionalità rappresenta l'insieme delle norme di etica sportiva e delle disposizioni amministrative e tecniche che regolano l'attività di arbitro, istruttori ed ispettore.

### 1.3. Campo d'applicazione

<sup>1</sup> Le sanzioni disciplinari possono essere comminate nei confronti di un arbitro o di un arbitro assistente nell'ambito delle gare di competenza della FTC, comprese le competizioni organizzate a livello intercantonale.

<sup>2</sup> Le infrazioni amministrative dei quadri nelle funzioni di arbitro, ispettori o istruttori sono giudicate esclusivamente dalla DSA. Le infrazioni disciplinari dei quadri sono oggetto di segnalazione alla CA-ASF ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 degli Statuti ASF.

<sup>3</sup> Le infrazioni amministrative degli arbitri debuttanti nel corso del primo semestre di attività comportano di regola una sanzione limitata al richiamo. In caso di ripetute negligenze, il Dicastero può proporre sanzioni adatte alle circostanze, nel rispetto del presente regolamento.

---

<sup>1</sup> Abbreviazioni: DO (Discussione obbligatoria) - ASF (Associazione Svizzera Football) - CA ASF (Commissione arbitri dell'Associazione Svizzera Football) - FTC (Federazione Ticinese Calcio) - DSA (Direzione Sezione Arbitrale)

<sup>2</sup> Se non specificato diversamente, per "arbitro" si intendono le funzioni di arbitro e di arbitro assistente.



#### **1.4. Misure disciplinari**

- <sup>1</sup> Sono previste misure disciplinari per inadempienze nell'applicazione delle direttive amministrative prima della partita, nella redazione del rapporto di gara, nel rispetto delle direttive sulle convocazioni, nell'etica sportiva e nel rispetto del Regolamento DSA, di statuti e regolamenti diversi.
- <sup>2</sup> La DSA su proposta del Dicastero Disciplina può determinare i seguenti provvedimenti disciplinari:
  - <sup>a</sup> Primo richiamo
  - <sup>b</sup> Secondo richiamo
  - <sup>c</sup> Multa fino a 2'000 franchi
  - <sup>d</sup> Sospensione fino a 10 giornate, oppure a tempo fino a 6 mesi
  - <sup>e</sup> Stralcio dall'elenco ufficiale (definitivo o proposto alla CA ASF)
- <sup>3</sup> Lo stralcio per gravi violazioni dei doveri o per grave comportamento antisportivo nell'esercizio delle funzioni di arbitro o istruttore-ispettore può essere pronunciato solo dalla CA ASF. La DSA può presentare in tal senso una proposta specifica di stralcio. La persona direttamente interessata ha il diritto di prendere posizione.
- <sup>4</sup> Lo stralcio dall'elenco ufficiale per incapacità tecnica (insufficiente disponibilità, ripetute assenze ai corsi obbligatori e/o mancato ossequio delle convocazioni) è disposto dalla DSA. La procedura prevede che l'arbitro venga invitato a prendere posizione, circa la sua intenzione di proseguire o rinunciare all'attività arbitrale. Il mancato riscontro equivale alla rinuncia tacita.
- <sup>5</sup> Dell'applicazione delle misure disciplinari nei confronti di arbitri, assistenti arbitri ed istruttori sono responsabili i club della FTC ai quali essi sono affiliati.

#### **1.5. Prontuario delle misure disciplinari**

- <sup>1</sup> Il Prontuario delle misure disciplinari (allegato al Regolamento) è lo strumento vincolante per l'applicazione di misure appropriate ai singoli casi. L'entità dei singoli provvedimenti è di regola fissa. Nei casi di etica sportiva, essa può variare a dipendenza della gravità della mancanza.
- <sup>2</sup> La riduzione della sanzione può essere applicata nella constatazione di circostanze atte ad attenuare il giudizio. Le ragioni ed i criteri della riduzione devono essere obbligatoriamente enunciati.
- <sup>3</sup> A seconda del caso, la DSA può, oltre all'eventuale misura disciplinare, assumere una decisione relativa alla qualifica dell'arbitro, se essa si fonda su motivi tecnici. Tale misura, che può giungere fino alla perdita della qualifica, non può in nessun caso essere considerata un provvedimento disciplinare.

## **2. Procedura disciplinare**

### **2.1. Responsabilità delle decisioni**

- <sup>1</sup> Il segretariato FTC o un membro della DSA informano il Dicastero disciplina che assume i riscontri del caso. Di regola, vengono pure informati il Dicastero consulenza ed il Dicastero Formazione di base (per gli arbitri del *talent group*). Essi provvedono, se necessario, ai relativi accertamenti con l'arbitro interessato e trasmettono le loro conclusioni al Dicastero disciplina che, successivamente:
  - <sup>a</sup> formula la decisione in base al presente Regolamento, oppure
  - <sup>b</sup> delega la decisione al segretariato FTC, secondo l'art. 2.4 cpv. 2, oppure
  - <sup>c</sup> propone alla DSA l'apertura di un'inchiesta, secondo l'art. 2.5.



<sup>2</sup> Le seguenti mancanze amministrative sono regolate direttamente dal segretariato FTC, con comunicazione in copia al Dicastero, in applicazione del presente Regolamento:

- mancata osservanza delle direttive nei controlli prepartita
- mancato rispetto delle direttive sulle convocazioni per l'annuncio di un'assenza
- rapporto di gara incompleto e/o impreciso (errori formali)
- invio mancato o tardivo del rapporto ed altre mancanze amministrative
- mancata, errata, tardiva comunicazione telefonica del risultato

<sup>3</sup> Le ripetute mancanze amministrative sono oggetto di una proposta di decisione del Dicastero.

## **2.2. Inchieste**

<sup>1</sup> Secondo la gravità e la complessità dell'infrazione, la DSA può ordinare un'inchiesta. L'avvio dell'inchiesta deve essere comunicato agli interessati.

<sup>2</sup> La DSA decide le eventuali misure cautelative da applicare per la durata dell'inchiesta, che possono estendersi fino alla sospensione dall'attività. Un arbitro sospeso dall'attività arbitrale è di regola tenuto a frequentare i corsi di formazione ufficiali.

<sup>3</sup> Le inchieste vengono di regola svolte direttamente dal Dicastero disciplina in collaborazione con il Dicastero consulenza (con il Dicastero Formazione di base per gli arbitri del *talent group*).

<sup>4</sup> In casi particolarmente complessi, la DSA può demandare lo svolgimento di un'inchiesta ai servizi giuridici della FTC. Il Dicastero disciplina garantisce la sua disponibilità in tutte le fasi dell'inchiesta. Gli atti conclusivi dell'inchiesta, con l'eventuale proposta di provvedimenti, vengono trasmessi al Dicastero che formula successivamente alla DSA la proposta di decisione.

<sup>5</sup> Se nel corso di un'inchiesta dovessero emergere elementi di particolare gravità imputabili all'arbitro quali per esempio la falsità nella redazione del rapporto, la corruzione e simili, la competenza per la sanzione sarà attribuita al Comitato FTC.

<sup>6</sup> L'arbitro è tenuto a collaborare e a dar seguito alle convocazioni per le audizioni previste dall'inchiesta.

## **2.3. Recidiva**

<sup>1</sup> L'arbitro che ripete un'infrazione o commette un'infrazione di simile natura a quella per la quale è stato pronunciato un provvedimento disciplinare, incorre nella recidiva. Questo concetto è considerato:

- <sup>a</sup> per inadempienze relative alla professionalità, sull'arco della stagione in corso.
- <sup>b</sup> per errori tecnici e per infrazioni all'etica sportiva, sull'arco di una fino a un massimo di 5 stagioni, in base alla loro gravità.

<sup>2</sup> La recidiva consiste nell'aumento minimo della sanzione prevista, sia per le misure di squalifica che per le multe (art. 2.3 cpv. 2 a,b).

<sup>3</sup> La recidiva è indicata nella comunicazione della sanzione.

## **2.4. Applicazione delle sanzioni**

<sup>1</sup> I provvedimenti disciplinari sono trasmessi in formato elettronico ai diretti interessati (arbitri, assistenti arbitri, istruttori, ispettori) ed ai club FTC ai quali essi sono affiliati.

<sup>2</sup> Ogni misura disciplinare è comunicata al Dicastero consulenza che, secondo necessità, può attivare un consulente per l'assistenza al diretto interessato.



- <sup>3</sup> Le multe e le sospensioni passano in giudicato, trascorso il termine di ricorso. Le giornate di squalifica sono calcolate in base al calendario ufficiale FTC per la categoria rispettiva a quella dell'arbitro. Non è ammesso il differimento delle sospensioni.
- <sup>4</sup> Di regola, una sospensione ha effetto esclusivamente su gare di campionato e coppa e non su partite amichevoli o di tornei.
- <sup>5</sup> La sospensione è scontata secondo quanto disposto al cpv. 3, anche se l'arbitro fruiscie di un periodo di congedo.

### **3. Disposizioni finali**

#### **3.1. Casi particolari non menzionati**

Casi particolari e speciali non contemplati dal presente Regolamento e dal rispettivo Prontuario delle misure disciplinari, saranno esaminati, decisi e sanzionati dalla DSA, sentito il Dicastero.

#### **3.2. Altre misure provvisionali non disciplinari**

In situazioni particolari, un arbitro o istruttore-ispettore può essere temporaneamente sollevato dai suoi incarichi, a sua tutela e quale misura cautelativa. A seconda del caso, la DSA può sentire il parere dell'interessato e concordare con lui la misura.

#### **3.3. Rimedi di diritto**

Contro le decisioni della DSA in materia disciplinare è dato ricorso al Tribunale Sportivo della FTC (art. 14 cpv. 4 Statuti FTC). Ogni decisione deve contenere l'avvertimento relativo ai mezzi d'impugnazione.

#### **3.4. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente l'approvazione da parte del Comitato della FTC e dopo averne data informazione a tutte le persone interessate.

Il presente Regolamento è approvato dalla Direzione della Sezione arbitrale FTC

Giubiasco, 8 giugno 2011

il Presidente della DSA, Jean Claude Wüscher .....

il Segretario della DSA, Mauro Clerici .....

Ratifica del Comitato della Federazione Ticinese di Calcio

Giubiasco, 18 giugno 2011

il Presidente della FTC, avv. Luca Zorzi .....

il Segretario generale della FTC, Waldo Cavadini .....



**Prontuario delle misure disciplinari**

edizione giugno 2011

allegato al Regolamento disciplinare della DSA – FTC

provvedimento - squalifica	multa
-------------------------------	-------

**1. Inadempienze sul campo da gioco**

1.1.	arrivo tardivo al campo di gara	richiamo	
1.2.	inizio tardivo di una gara per inadempienza arbitrale	richiamo	
1.3.	mancata osservanza delle direttive nei controlli prepartita	richiamo <sup>(1)</sup>	
1.4.	procedura inadeguata per il rinvio della gara	1 giornata	CHF 50
1.5.	mancata osservanza delle direttive nella procedura di protesta	richiamo	CHF 50
1.6.	direzione di gara ufficiale con la partecipazione di un familiare	1 giornata	CHF 50

**2. Inadempienze amministrative**

2.1.	mancata notifica di un giocatore ammonito	2 giornate	CHF 100
2.2.	mancata notifica di un giocatore espulso	4 giornate	CHF 100
2.3.	mancata notifica di un allenatore/dirigente/gl allontanato	1 giornata	CHF 100
2.4.	errate generalità di giocatore ammonito/espulso	1 giornata	CHF 50
2.5.	rapporto di gara incompleto o impreciso / invio tardivo o mancato invio del rapporto / altre mancanze amministrative	richiamo <sup>(1)</sup>	
2.6.	mancata/tardiva/errata comunicazione telefonica del risultato	richiamo <sup>(1)</sup>	
2.7.	mancata conferma del rapporto di gara in sede di ricorso	1 giornata	CHF 50
2.8.	mancata collaborazione in occasione di un'inchiesta	1 giornata	CHF 50

**3. Convocazioni**

3.1.	mancato rispetto delle direttive per l'annuncio di un'assenza	richiamo <sup>(1)</sup>	CHF 50
3.2.	(come 3.1.) nei 3 gg. prima della gara	richiamo <sup>(1)</sup>	CHF 100
3.3.	mancata presenza a una gara senza giustificazione	2 giornate	CHF 100
3.4.	rifiuto immotivato o ingiustificato di convocazione	1 giornata	CHF 50
3.5.	direzione di una gara amichevole senza autorizzazione	richiamo	
3.6.	direzione di un torneo senza convocazione ufficiale	1 giornata	CHF 50
3.7.	trasferimento di convocazione a un collega senza permesso	richiamo	

**4. Etica sportiva**

4.1.	mancato rispetto delle direttive per arbitri ed arbitri assistenti operanti in terna	da richiamo a 1 giornata <sup>(3)</sup>	CHF 50
4.2.	mancanza di collegialità in terna durante e dopo la gara	2 giornate	CHF 50
4.3.	comportamento offensivo nei confronti di un collega in terna	da 3 a 5 giornate <sup>(3)</sup>	CHF 100
4.4.	apprezzamenti non appropriati verso giocatori, dirigenti, spettatori, ispettori o colleghi arbitri durante o al termine della gara	da richiamo a 1 giornata <sup>(3)</sup>	
4.5.	comportamento non corretto verso giocatori, dirigenti, spettatori, ispettori o colleghi arbitri	da 1 a 3 giornate <sup>(3)</sup>	CHF 100
4.6.	comportamento offensivo e/o minaccioso verso giocatori, dirigenti, spettatori, ispettori o colleghi arbitri	da 2 a 5 giornate <sup>(3)</sup>	CHF 150
4.7.	molestie fisiche o vie di fatto verso giocatori, dirigenti, spettatori, ispettori o colleghi arbitri	da 5 giornate a stralcio <sup>(3)</sup>	CHF 200

**5. Assenza ai corsi/test obbligatori**

5.1.	assenza ingiustificata alle Discussioni obbligatorie/test fisico	<sup>(2)</sup>	CHF 100
5.2.	assenza ingiustificata ad altri corsi di formazione	<sup>(2)</sup>	<sup>(3)</sup>

**6. Errori tecnici**

6.1.	mancata espulsione / sospensione prematura della gara senza validi motivi / errore nella durata della gara / errore tecnico che comporta la ripetizione di una gara	<sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	
------	---	-------------------------------	--

<sup>(1)</sup>: delega della decisione al segretariato FTC

<sup>(2)</sup>: decisione tecnica secondo Regolamento DSA / vedi art. 1.5.3 del Reg. Disciplinare

<sup>(3)</sup>: provvedimento secondo gravità / vedi art. 1.5.1 del Reg. Disciplinare